

RELAZIONE

art. 1 comma 616 legge 23 dicembre 2014 n. 190

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE**

Allegati

- Allegato 1 – Relazione tecnica O.P.S. S.p.A. In house providing
- Allegato 2 - Relazione tecnica SOCIETA' CONSORTILE ALESA a r.l

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE

1. PREMESSA

L'esigenza dell'attuazione di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia deriva non soltanto dall'obbligo di legge introdotto dall'art. 1 comma 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, ma anche e soprattutto dalla situazione finanziaria dell'Ente, che versa in condizioni cosiddette di "pre-dissesto" nonché dal riordino delle funzioni delle province dettato dalla Legge 56/2014 che modifica profondamente l'assetto organizzativo, finanziario, economico e patrimoniale dell'Ente.

In particolare si segnala quanto recentemente deliberato dalla Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti (delibera n. 31/2015/PRSP) circa il monitoraggio del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012 approvato in data 25 settembre 2013, con deliberazione n°373, dalla medesima Sezione Regionale di Controllo, proprio in merito alle partecipazioni societarie dell'Ente:

"... Con riferimento, invece alla gestione delle partecipazioni, l'Organo di controllo segnala che, nel corso del secondo semestre 2014, non è stata adottata alcuna decisione di dismissione delle partecipazioni in società non strumentali alle finalità dell'Ente. Sul punto questa Sezione ritiene imprescindibile che la Provincia di Chieti proceda a una ricognizione delle società partecipate, propedeutica sia alle decisioni in tema di mantenimento o dismissione delle stesse sia alla quantificazione dei potenziali contributi finanziari richiesti per ripianare eventuali perdite economiche."

Inoltre la razionalizzazione delle partecipazioni societarie si interseca con il processo di riordino delle province dettato dalla L. 56/2014 così come integrato dalla L. 190/2014, che prevede il passaggio delle funzioni non più fondamentali alla Regione o agli Enti da quest'ultima individuata, con medesima sorte anche delle partecipazioni societarie non dismesse.

Per quanto sopra, il presente piano, partendo dall'inquadramento normativo ed esaminando anche il contesto di riordino complessivo dell'Ente, procede all'elencazione delle partecipazioni in essere in termini estensivi, ossia allargato a qualsivoglia partecipazione dell'Ente in società, consorzi, fondazioni, istituzioni, associazioni. Su questa base e sullo stato dell'arte che si è venuto a configurare nel tempo dal primo processo di riordino del 2008 in attuazione dell'art.3, commi 27 e 28 della legge finanziaria 2008, si scende nel dettaglio delle singole partecipazioni e dei requisiti di cui all'art. 1 comma 611 Legge 190/14.

La pianificazione della razionalizzazione viene quindi condotta distinguendo tra le partecipazioni cosiddette minori, ossia quelle per le quali l'Ente non possiede il controllo maggioritario delle quote e quelle maggioritarie. Per puro inciso, si osserva che il "controllo" di una società è istituito delineato nel nostro ordinamento dall'art.2359 del codice civile e si sintetizza nella situazione di una società che si trova sotto l'influenza dominante, diretta o indiretta, di un altro soggetto che è in grado di indirizzarne l'attività secondo la sua volontà. Esplicitati gli obiettivi di razionalizzazione, si procede con la quantificazione degli obiettivi di risparmio e con il relativo crono programma di attuazione.

Va detto che stante il processo di riforma dell'Ente, la pianificazione potrà subire modifiche anche sostanziali nel corso dell'anno; basti pensare che la legge di riordino delle funzioni, che dovrà essere emanata a breve dalla Regione Abruzzo, potrebbe prevedere disposizioni particolari in materia.

Al presente Piano vengono allegati due relazioni tecniche relative alle società partecipate nelle quali la Provincia di Chieti possiede la maggioranza delle azioni o quote.

2. QUADRO NORMATIVO

La linea di intervento sulle società è definita (art. 1 commi da 611 a 614 della legge di stabilità L. 190/14) secondo uno schema che richiede l'impegno degli enti locali sin dall'inizio del 2015, dovendo essi avviare dei percorsi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni sin da gennaio, con traduzione delle misure individuate in un piano operativo, da approvare, pubblicare sul sito internet e inviare alla Corte dei Conti entro il 31 marzo.

Le strategie delle amministrazioni dovranno essere elaborate e sviluppate tenendo conto dei criteri stabiliti dalla legge di stabilità, che mirano alla riduzione del numero delle società ed al conseguimento di risparmi.

Gli enti devono realizzare le misure previste nei piani operativi di razionalizzazione entro il 31 dicembre 2015, anzitutto eliminando le partecipazioni non coerenti con le finalità istituzionali (con liquidazione o cessione), nonché procedendo alla soppressione delle società composte da soli amministratori o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Le amministrazioni locali devono concretizzare le prospettive di risparmio anche eliminando le partecipazioni in società che gestiscano servizi tra loro simili, aggregando le società che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica e contenendo i costi di funzionamento (anche sostituendo i cda con amministratori unici).

In tali processi, può essere fatto ricorso alle disposizioni sulla gestione delle risorse umane e della mobilità previste per le società dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

I commi citati testualmente recitano:

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle Società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo

della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

La norma fa salve le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 e ss. della legge finanziaria per il 2008 i cui termini sono stati riaperti dall'art. 1 comma 569 delle legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso *ex lege* per consentire l'*exit* degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione da parte degli enti locali.

Nella trattazione occorre inoltre tenere in considerazione la normativa introdotta nel 2013. Le disposizioni contenute nei provvedimenti approvati alla fine del 2013 segnano un deciso cambiamento da parte del legislatore delle modalità con cui si intende affrontare le numerose criticità legate alle società locali, aziende speciali ed istituzioni. La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014") tratta le società partecipate all'art. 1 commi da 550 a 569 prevedendo:

1. modalità di copertura delle perdite degli organismi partecipati (commi 550-552);
2. concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (comma 553);
3. limitazioni per gli organismi strumentali in perdita sistemica (commi 554-555);
4. modifiche alla normativa di riferimento del TPL (comma 556);
5. modifica dei divieti e delle limitazioni alle assunzioni di personale (commi 557-558);
6. modifiche all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 in materia di SPL a rilevanza economica (comma 559);
7. modifiche agli obblighi di pubblicità dei bilanci delle aziende speciali e delle istituzioni (comma 560);
8. abrogazione di alcune previsioni della c.d. "spending review" e dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 (commi 561-562);
9. la mobilità del personale fra società partecipate (commi 563-568);
10. la cessione obbligatoria delle partecipazioni vietate (comma 569).

In particolare i commi da 550 a 552 prevedono che qualora le aziende speciali, le istituzioni o le società presentino un risultato d'esercizio o un saldo finanziario negativo, gli Enti locali soci sono obbligati ad accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione.

Gli accantonamenti al fondo vincolato dovranno essere effettuati a decorrere dall'anno 2015, quindi con riferimento al risultato d'esercizio o al saldo finanziario dell'esercizio 2014. Inoltre, è previsto un meccanismo di accantonamento graduale per il triennio 2015- 2017; quindi la previsione andrà a pieno regime solo a partire dal 2018. In particolare:

- a) se l'organismo partecipato ha registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo, l'ente partecipante accantona, in proporzione alla quota di partecipazione:
 - nel 2015 una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nel 2014 e il risultato medio 2011-2013 migliorato del 25%;

- nel 2016 una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nel 2015 e il risultato medio 2011-2013 migliorato del 50%
- nel 2017 una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nel 2016 e il risultato medio 2011-2013 migliorato del 75%.

Tuttavia, se il risultato d'esercizio è peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento dovrà essere effettuato secondo le modalità sotto indicate.

- b) se l'organismo partecipato ha registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio positivo, l'ente partecipante accantona, in proporzione alla quota di partecipazione:
- nel 2015 una somma pari al 25% del risultato negativo conseguito nel 2014;
 - nel 2016 una somma pari al 50% del risultato negativo conseguito nel 2015;
 - nel 2017 una somma pari al 75% del risultato negativo conseguito nel 2016 [2].

Obiettivi del piano

Il piano di razionalizzazione, pertanto, persegue lo stesso obiettivo degli altri interventi normativi che l'hanno preceduto e precisamente quello di diminuire il numero delle partecipate locali o di ridurre il costo che grava sui bilanci dell'Ente.

Fra gli strumenti che possono essere utilizzati per il raggiungimento dell'obiettivo la norma annovera:

- l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso gli istituti della liquidazione o della cessione;
- la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori;
- la soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti;
- l'eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (anche tramite l'istituto della fusione o attraverso la internalizzazione delle funzioni);
- l'aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali.

Un ulteriore indirizzo è dato dal contenimento dei costi di funzionamento delle società, da attuarsi anche attraverso il riassetto:

- (a) degli organi amministrativi,
- (b) degli organi di controllo societari,
- (c) delle strutture aziendali,

con la contestuale riduzione delle remunerazioni e dei costi della struttura aziendale.

Da un lato, quindi, la riduzione del numero delle società partecipate con le procedure di liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi, dall'altro lato l'utilizzo di processi di riorganizzazione aziendale tendenti a ridurre le spese di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti.

Il piano operativo di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi generali, elencati nel testo del richiamato articolo, 1 comma 611:

- coordinamento della finanza pubblica. Tale postulato è rivolto a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- Contenimento della spesa pubblica. Il contenimento della spesa pubblica, in una situazione di penuria di risorse pubbliche, è divenuto un elemento imprescindibile dell'azione amministrativa. Esso si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.

- Buon andamento dell'azione amministrativa. Il principio del buon andamento dell'azione amministrativa esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività. Esso è una sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza. Nel principio del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa l'articolo 97 della Costituzione italiana individua i fondamentali canoni giuridici di riferimento dell'assetto organizzativo e funzionale della pubblica amministrazione.
- Tutela della concorrenza e del mercato. La Corte costituzionale ritiene che nel concetto di tutela della concorrenza convivono:
 - 1) un profilo statico, che consiste nel mantenimento di mercati già concorrenziali e tuttavia esposti alle strategie distorsive delle imprese o dei soggetti pubblici;
 - 2) un profilo dinamico, teso a liberalizzare i mercati e a favorire l'instaurazione di assetti concorrenziali. Con la sentenza n. 14 del 2004, la Corte rileva che il concetto di concorrenza deve riflettere quello operante a livello comunitario, che comprende gli interventi regolativi, la disciplina *antitrust* e le misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. Si vuole eliminare tutte quelle situazioni nelle quali l'ente pubblico, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione, svolga un'azione discorsiva della concorrenza con le intese e gli abusi di posizione dominante.

Contenuto del piano operativo

La redazione del piano operativo deve tenere nella debita considerazione i seguenti elementi:

- il quadro giuridico nell'ambito del quale opera il suddetto piano;
- una descrizione analitica del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, sia diretta che indiretta. La descrizione del gruppo societario rappresenta l'occasione per la valutazione di ogni singola partecipazione societaria finalizzata alla verifica della convenienza economica al suo mantenimento ad alla sua dismissione. Gli strumenti valutativi sono quelli tipici delle discipline aziendalistiche e si realizzano pienamente attraverso l'analisi dei bilanci consuntivi, le prospettive di crescita aziendale, l'adeguatezza del modello organizzativo alla mutevole realtà del mercato.
- Le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano. E' opportuno descrivere separatamente le azioni indicate dalla norma:
 - a) eliminazione di società non indispensabili,
 - b) eliminazione delle società con oggetto analogo o simile,
 - c) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori,
 - d) soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti,
 - e) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali,
 - g) riorganizzazioni della struttura aziendale,
 - f) vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso dalle società non indispensabili.
- Individuare, in relazione ad ogni tipologia di intervento, le modalità di attuazione:
 - attraverso le operazioni straordinarie societarie:
 - a) della cessione,
 - b) della fusione,
 - c) della liquidazione,
 - d) della scissione,
 - e) trasformazione societaria.
 - Attraverso ristrutturazioni aziendali che comportino:
 - a) riduzione dei costi dei consigli di amministrazione,
 - b) riduzione dei costi degli organi di controllo,
 - c) riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi di produzione,
 - d) riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento.

- Attraverso la valorizzazione di strumenti, che costituiscono indice della presenza di condizioni di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza quali:
 - a) l'adozione del modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231 del 2001,
 - b) l'adozione del piano anticorruzione previsto dalla legge 190/2012,
 - c) l'adozione di adeguati strumenti di verifica e controllo della gestione aziendale,
 - d) il rispetto della normativa in materia di trasparenza,
 - e) l'adozione della carta dei servizi per valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza.
- La tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano;
- Il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l'adozione delle singole azioni;
- Il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale.
- I potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi.

Alle operazioni contenute nel piano di razionalizzazione si applicano:

- la disciplina in materia di mobilità del personale prevista dall'articolo 1, commi dal 563 al 568 della legge di stabilità 2014. Infatti, le società partecipate possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565 (atti di indirizzo per privilegiare le assunzioni in mobilità da altre società invece che nuove procedure concorsuali; predisposizione della dichiarazione di esubero del personale).
- La disciplina in materia di benefici fiscali di cui all'articolo 1, comma 568-bis della legge di stabilità 2014. In caso di scioglimento di società o aziende speciali, direttamente partecipate, in corso o deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento sono esenti da imposizione fiscale, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Nel caso di scioglimento di società controllate indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alle società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

In caso di scioglimento (entro i dodici mesi), ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione, adottate dalle società partecipate, e gli atti di dismissione delle partecipazioni societarie sono disciplinati esclusivamente dal codice civile.

3. IL CONTESTO DEL RIORDINO DEGLI ENTI DI AREA VASTA

Le funzioni fondamentali in capo alle attuali province sono disciplinate dai commi 85 e seguenti art. 1 della L. 56/2014:

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;*
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;*
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;*
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;*
- e) gestione dell'edilizia scolastica;*
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.*

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;*
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.*

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

La Legge 56/2014 così dispone per le funzioni diverse da quelle fondamentali (art. 1 commi da 89):

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità:

individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;

adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

....

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni i cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e

delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

....

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In Abruzzo le funzioni oggetto di riordino riguardano:

- a) formazione professionale;
- b) strade ex anas trasferite alle province;
- c) turismo;
- d) agricoltura;
- e) caccia e Pesca nelle acque interne;
- f) espropri per pubblica utilità;
- g) servizi tecnici attività territoriali (ex genio civile) sismica e demanio idrico;
- h) raccolta funghi epigei;
- i) difesa del suolo;
- j) protezione civile;
- k) controllo impianti termici;
- l) industria, commercio e artigianato;
- m) assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali;
- n) diritto allo studio;
- o) sport e tempo libero;
- p) biblioteche, musei e pinacoteche;
- q) valorizzazione di beni d'interesse storico, artistico e altre attività culturali;
- r) tutela ambientale, per quanto di competenza regionale;
- s) urbanistica e pianificazione territoriale, per quanto di competenza regionale.

In conformità a quanto sancito dall'accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 281/1997, e successive modificazioni, non sono disciplinate le funzioni relative ai Corpi di Polizia Provinciale e al mercato del lavoro e centri per l'impiego, già esercitate dalle Province, che saranno oggetto di appositi provvedimenti nazionali e/o regionali.

Tutte le funzioni sono ancora a carico della Provincia in quanto lo Stato e la Regione non hanno ancora provveduto a stabilire quanto previsto dalla legge di riordino. Il ritardo in tale adempimento deriva soprattutto dal sovrapporsi nel processo di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/14) che ha stabilito un pesantissimo contributo alla finanza pubblica da parte delle province, di fatto appropriandosi della gran parte delle risorse finanziarie proprie delle province stesse (RCA e IPT) e rendendo impossibile il trasferimento delle funzioni con le modalità indicate nella legge di riordino. Il problema non è purtroppo di poco conto, soprattutto per la ricollocazione del personale delle province che non porterà in dote agli Enti subentranti, la quota parte di risorse finanziarie utili alla copertura del proprio emolumento.

4. LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI

La Provincia di Chieti versa in condizioni di “Ente strutturalmente deficitario” dall’anno 2011. Nell’anno 2013 ha aderito alla procedura del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012 che è stata approvata in data 25 settembre 2013, con deliberazione n°373, dalla medesima Sezione Regionale di Controllo.

Sulla base di tale situazione finanziaria, trova applicazione l’art. 243 del TUEL recante “Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti”:

3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Altresì nella pianificazione della razionalizzazione delle società partecipate occorre tenere in debita considerazione l’incidenza sul bilancio della Provincia dei tagli di cui alla L. 95/2012 e dei contributi alla finanza pubblica richiesti dal DL 66/14 e dalla L. 190/14, che potrebbero drasticamente ridurre le capacità operative dell’Ente, costringendo a scelte anche molto dolorose nei confronti dei servizi affidati alle società partecipate. In questo contesto appare quindi importante condividere il percorso di riordino con la Regione Abruzzo, soprattutto per i servizi che non sono più tra quelli che la normativa individua tra quelli non fondamentali.

5. LE SOCIETA' E LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DALLA PROVINCIA DI CHIETI

Nella presente trattazione vengono distinte le partecipazioni societarie sulle quali la provincia esercita il potere di controllo possedendone la maggioranza assoluta delle quote da quelle dove la partecipazione è minoritaria.

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA

Le società ove la provincia possiede la maggioranza delle quote sono la O.P.S. s.p.a. e la ALESA società consortile a responsabilità limitata.

O.P.S. S.p.A. in house providing

La società è stata costituita dalla Provincia di Chieti in data 20 maggio 1999 nella forma di società mista a prevalente capitale pubblico, con capitale sociale di £ 1 miliardo (attuali € 516.000), suddiviso in 100.000 azioni di nominali £ 10.000 (ora € 5,16) cadauna.

I soci privati di minoranza sono stati scelti all'esito di gara ad evidenza pubblica di rango comunitario (giusta delibera G.P. n.690/1998).

Le attività costituenti l'oggetto sociale, in sintesi, consistono nella progettazione, realizzazione, fornitura e gestione di sistemi informativi, software di base, software applicativi e banche dati, unitamente alle attrezzature hardware, alle reti di trasmissioni dei dati, operatività nei settori delle manutenzioni delle apparecchiature di misura, controllo e monitoraggio, anche degli impianti tecnologici, nonché dell'hardware e del software, attività di raccolta, gestione, inserimento, trattamento, elaborazione, analisi, monitoraggio e diffusione dei dati relativi anche alle verifiche e controlli ambientali, con particolare riferimento alle ispezioni degli impianti termici (ex art. 31, comma 3, Legge n. 10/1991).

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 100 del 22/10/2007 è stata avviata la procedura di trasformazione della OPS SpA da società "mista" a società a "totale capitale pubblico". Dopo l'acquisizione da parte della Provincia e del Comune di Chieti dell'intero pacchetto azionario detenuto dai privati (conclusasi il 5/12/2008) la società è divenuta pubblica al 100%. Indi lo statuto sociale è stato modificato per adeguarla alla nuova veste di società in house providing.

Attualmente, il capitale sociale pertiene per l'89,7% alla Provincia di Chieti e per il 10,3% al Comune di Chieti.

Per espressa previsione statutaria, la nomina diretta di due dei tre componenti il Consiglio di Amministrazione e di due Sindaci effettivi è riservata al Presidente della Provincia. I restanti componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo sono riservati al Sindaco del Comune di Chieti. Il "controllo analogo" congiunto è disciplinato da previsioni statutarie e, in sede di adeguamento dello stesso, alle previsioni di cui all'art.13 del D.L. n. 266/2006 (c.d. decreto Bersani), è stata prevista l'esclusività dell'oggetto sociale.

Attualmente, sono in corso di esecuzione con la Provincia il contratto per il servizio VIT (verifica impianti termici) per il periodo 2012/2017 ed il contratto di servizio per la gestione e manutenzione del SIPI (sistema informativo provinciale integrato) per il periodo 2009/2013.

La quota di capitale sociale detenuta dalla Provincia di Chieti (89,7%) ne determina il controllo. Il fatturato prodotto dalla società nei confronti dell'Ente è pari, in ragione dell'oggetto sociale esclusivo, al 94% (la restante parte è fatturata all'altro socio pubblico Comune di Chieti).

Dai bilanci approvati e relativi all'ultimo triennio e al 2014 (provvisorio) risultano le seguenti situazioni:

Anno	Valore Prod. €	Costo Prod. €	Risultato Esercizio €	Patrimonio netto €
2014 (prev)	1.777.139,00	1.726.198,00	11.472,00	1.210.834,00
2013	1.954.069,00	1.898.115,00	1.411,00	1.199.361,00
2012	1.890.551,00	2.160.730,00	- 218.132,00	1.197.950,00
2011	2.091.804,00	2.002.367,00	5.249,00	1.416.083,00

SOCIETA' CONSORTILE ALESA a r.l.

La società consortile è a capitale totalmente pubblico e non persegue fini di lucro.

È sorta come struttura operativa per la realizzazione del Programma Comunitario SAVE II, approvato dalla Commissione Europea con comunicazione del 09/01/2001, per la definizione e l'attuazione della gestione della domanda di energia e la promozione dell'efficienza energetica ed alla stessa. All'atto della costituzione, vennero demandate ulteriori attività tutte ricadenti sotto l'egida dell'uso dell'energia e della promozione e sviluppo di fonti energetiche rinnovabili. La società non ha fini di lucro.

Il capitale sociale deliberato è pari ad € 12.221,00, sottoscritto per € 11.611,00.

La società è interamente pubblica. I soci sono i seguenti:

PROVINCIA DI CHIETI (94,3137%)

COMUNE DI CHIETI (4,2622%)

COMUNE DI CUPELLO (1,4241%)

Dai bilanci approvati e relativi all'ultimo triennio e al 2014 (provvisorio) risultano le seguenti situazioni:

Anno	Valore Prod. €	Costo Prod. €	Risultato Esercizio €	Patrimonio netto €
2014 (prev)	221.517,62	217.371,08	4.146,54	217.371,08
2013	720.704,07	716.034,59	4.669,48	42.122,08
2012	424.111,00	405.557,00	3.369,00	82.941,00
2011	271.735,00	255.708,00	6.070,00	79.572,00

Non è previsto consiglio di amministrazione, bensì la nomina di un Amministratore Unico.

SOCIETA' E CONSORZI A PARTECIPAZIONE MINORITARIA

Il presente paragrafo concerne il possesso di quote/azioni di società, consorzi ed altri enti in cui la partecipazione della Provincia assume il carattere di partecipazione di minoranza.

Si precisa che dal 9 dicembre 2008 – data in cui venne adottato il primo provvedimento di riordino delle partecipazioni in ottemperanza dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), la Provincia ha avviato il processo di riordino, dismettendo già varie partecipazioni.

Le partecipazioni societarie, all'attualità, sono:

- Società consortile a r.l. "Innovazione auto motive e metalmeccanica – IAM";
- Società consortile a r.l. "Trigno Sinello";
- Società consortile a r.l. "Sangro Aventino";
- Interporto Val Pescara S.p.a.";
- Società consortile denominata "Centro agro-alimentare la valle della Pescara – Società consortile";
- Società consortile a responsabilità limitata denominata Eurosviluppo Spa (già Eurobic SpA);
- CODEMM – Consorzio per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi montani e marginali;
- Consorzio esterno LANCIANOFIERA – POLO FIERISTICO D'ABRUZZO";

Inoltre la provincia partecipa alle seguenti società già in liquidazione:

- Società consortile a r.l. "Chietino Ortonese" (in liquidazione);
- E.S.A. s.r.l. (in liquidazione);
- Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue – S.r.l. – COTIR (in liquidazione).

Per queste ultime, ovviamente, resta quanto in essere.

Società consortile arl I.A.M. - Innovazione Automotive e Metalmeccanica

La società è stata costituita nell'anno 2008 e la sua durata è prevista sino al 31 dicembre 2040.

Il capitale sociale è pari a € 115.000,00.

La compagine societaria è composta complessivamente da 135 soci.

La quota di partecipazione della Provincia ammonta a € 5.000,00, pari al 4,35% del capitale sociale.

La società non ha scopo di lucro ed ha per obiettivo il rafforzamento e il consolidamento della filiera delle imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei servizi distribuita sull'intero territorio della Regione Abruzzo e delle altre regioni.

I risultati di esercizio della società ne triennio 2011-2013 sono stati i seguenti:

Esercizio 2011: € 2.430,00

Esercizio 2012: € 3.605,00

Esercizio 2013: 0

Esercizio 2014: dato non disponibile

Nel corso degli anni 2010-2014 la Provincia di Chieti ha contribuito al funzionamento della società con il versamento di una quota annua di € 1.565,70.

Società consortile a r.l. "Trigno Sinello"

L'ente è stato costituito nell'anno 2001 nella forma di società consortile mista pubblico-privata a responsabilità limitata. La durata della società è prevista sino al 31 dicembre 2021.

Il capitale sociale è pari a € 88.500,00.

Lo scopo sociale è quello di promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale in ambito sub regionale, attraverso la valorizzazione dei sistemi locali ad esso collegati, in sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale e compatibile con uno sviluppo sostenibile del territorio.

I soci e le rispettive quote sono le seguenti:

Provincia di Chieti	30,51%	€ 27.000,00
Provincia di Campobasso	4,52%	€ 4.000,20
Provincia di Isernia	8,47%	€ 7.495,95
Comunita' Montana "Trigno-medio Biferno"	1,69%	€ 1.495,65
Comunita' Montana Medio Vastese Zona "T"	1,69%	€ 1.495,65
Ass.dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello	20,34%	€ 18.000,90
Consorzio per lo sviluppo industriale del Vastese	1,13%	€ 1.000,05
Camera di Commercio di Chieti	10,73%	€ 9.496,05
Consorzio di bonifica sud	0,56%	€ 495,60
Associazione piccole e medie industrie della Provincia di Chieti	0,56%	€ 495,60
Associazione Industriali della Provincia di Chieti	7,91%	€ 7.000,35
Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno	1,69%	€ 1.495,65
CARICHIETI	7,91%	€ 7.000,35
CONFOCOMMERCIO	1,13%	€ 1.000,05
GAL Vastese Inn. Soc. Cons.Arl	0,55%	€ 483,21

Altri	0,61%	€ 539,85
-------	-------	----------

I risultati di esercizio della società nel triennio 2011-2013 sono stati i seguenti:

- Esercizio 2011: € 0
- Esercizio 2012: € 0
- Esercizio 2013: € 0
- Esercizio 2014: € 0

La Provincia di Chieti è chiamata a contribuire alle spese di funzionamento della società, ai sensi dell'art. 8 dello statuto consortile, con una quota annua fissata in € 27.152,54.

Società consortile a r.l. "Sangro Aventino"

L'ente è stato costituito nell'anno 1998 nella forma di società consortile mista pubblico-privata a responsabilità limitata. La durata della società è prevista sino al 31 dicembre 2020.

Il capitale sociale è pari a € 116.440,00.

La compagine sociale è composta da 45 soci complessivi.

Il valore nominale della quota della Provincia di Chieti è pari a € 15.493,00 corrispondente al 13,31% del capitale sociale.

Lo scopo sociale è quello di promuovere lo sviluppo del comprensorio attraverso la concertazione tra le parti sociali e soggetti pubblici e privati nonché attraverso le varie forme concrete di partenariato locale, regionale, nazionale e comunitario.

I risultati di esercizio della società negli anni 2011-2013 sono stati i seguenti:

- Esercizio 2011: € 2.792,00
- Esercizio 2012: € 16.597,00
- Esercizio 2013: € 9.612,00
- Esercizio 2014: dato non disponibile

La Provincia di Chieti è chiamata a contribuire alle spese di funzionamento della società, ai sensi dell'art. 8 dello statuto consortile, con una quota determinata annualmente.

Negli ultimi tre anni è stata versata la somma complessiva di € 21.645,26 per una media annua di € 7.215,00.

Interporto Val Pescara S.p.a.

Il Consorzio è stato costituito nell'anno 1989 e la sua durata è prevista sino al 31 dicembre 2030.

La Provincia di Chieti ha assunto la qualità di socio nell'anno 2008, a seguito di deliberazione del Consiglio provinciale n. 95, del 9.12.2008.

Il capitale sociale è pari a € 2.479.600,00.

La società ha per scopo la realizzazione e gestione di un interporto nel territorio delle Province di Chieti e Pescara, secondo le finalità previste dalla legge 4 agosto 1990, n. 240.

Le azioni appartengono a due distinte categorie, cat. A (riservata ad Amministrazioni pubbliche) e cat. B (riservata a soci privati). I soci e le rispettive quote di partecipazione sono attualmente i seguenti:

Socio	Quota €	Quota %
BANCA CARIFE SPA	€ 65.450,00	2,64%
IGEFI SRL	€ 1.491.810,00	60,16%

Socio	Quota €	Quota %
TOTO HOLDING S.P.A.	€ 412.770,00	16,65%
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE DI CHIETI	€ 66.440,00	2,68%
D.P.D. EDILIZIA S.R.L.	€ 55.080,00	2,22%
MA.C.C.I. - S.R.L.	€ 28.190,00	1,14%
SO.FI.S. - SOCIETA' FINANZIARIA DI SERVIZI REALI S.R.L.	€ 51.840,00	2,09%
MC S.R.L.	€ 22.570,00	0,91%
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI CHIETI	€ 67.500,00	2,72%
C.C.I.A.A. DI PESCARA	€ 47.250,00	1,91%
CONSORZIO A.S.I. VAL PESCARA	€ 13.500,00	0,54%
CARICHIETI S.P.A.	€ 143.700,00	5,80%
PROVINCIA DI CHIETI	€ 5.400,00	0,22%
SAGA	€ 2.700,00	0,11%
COMUNE DI CHIETI	€ 2.700,00	0,11%
MATTATOIO COMUNALE	€ 2.700,00	0,11%

I risultati di esercizio della società nell'ultimo triennio sono stati i seguenti:

Esercizio 2011: - € 315.556,00

Esercizio 2012: - € 466.383,00

Esercizio 2013: - € 852.270,00

Esercizio 2014: dato non disponibile

Nel corso degli anni 2010-2014 la Provincia di Chieti non è stata chiamata a conferire ulteriori quote o contributi al bilancio sociale.

Società consortile arl Centro Agro-Alimentare "La Valle della Pescara"

La società è stata costituita nell'anno 1989 nella forma di società consortile a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

L'adesione della Provincia di Chieti è avvenuta nell'anno 1995, con delibera del Consiglio provinciale n. 2138, del 21/12/1995.

La società ha per oggetto la costruzione e gestione, diretta o indiretta, di uno o più mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale o provinciale, ivi compreso il miglioramento e la razionalizzazione dei mercati agroalimentari.

Il capitale sociale è pari a € 15.372.773,21

I soci e le rispettive quote sono le seguenti:

Provincia di Chieti	1,23%	€ 188.436,45
Regione Abruzzo	77,44%	€11.898.228,04

Provincia di Pescara	3,81%	€ 585.355,78
Comune di Cepagatti	0,07%	€ 10.739,76
Mattatoio comunale	5,80%	€ 892.370,88
C.C.I.A.A. di Pescara	4,12%	€ 633.467,2
C.C.I.A.A. di Chieti	4,3%	€ 661.532,22
Banca CARIFE	1,34%	€ 205.849,33
AGROS	1,13%	€ 174.403,95
Fl.R.A. spa	0,57%	€ 88.204,3
CARICHIETI	0,17%	€ 26.072,4
S.M.A. srl	0,05%	€ 8.112,9

I risultati di esercizio della società nell'ultimo triennio sono stati i seguenti:

Esercizio 2011: - € 1.363.251,00

Esercizio 2012: - € 102.423,00

Esercizio 2013: - € 1.032.337,00

Esercizio 2014: dato non disponibile Nel corso degli anni 2010-2014, la Provincia non è stata chiamata a versare contributi o quote annue.

Eurosviluppo SpA

La Società è stata costituita nel 1991 ed ha come finalità la promozione e nascita di nuove iniziative imprenditoriali, sviluppo e diversificazione innovativa di imprese esistenti .

Il gruppo Societario è composto da 21 soci. Il Socio maggioritario è la Fondazione Pescarabruzzo con una quota pari a € 192.641,46

Il capitale sociale è di € 251.498,72.

Il valore nominale della partecipazione della Provincia di Chieti è di € 11.123,20 corrispondente al 4,42%

I risultati di esercizio della società nell'ultimo triennio sono stati i seguenti:

Esercizio 2011: € 1.645,00

Esercizio 2012: € 1.798,00

Esercizio 2013: - € 262.712,00

Esercizio 2014: dato non disponibile

La Provincia non è stata chiamata a versare contributi o quote annue.

CODEMM – Consorzio per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi montani e marginali

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere: la formazione di figure professionali tese allo sviluppo dei settori agricolo, industriale, turistico e commerciale; la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi montani e marginali.

E' stato costituito il 15/12/1997 e la Provincia ha aderito con D.C.P. n. 12 del 24/02/2006. Il capitale sociale ammonta a € 46.482,00 e la Provincia detiene una quota del valore nominale di € 11.620,50 pari al 25%.

I risultati di esercizio della società nell'ultimo quadriennio sono stati i seguenti:

Esercizio 2011: € 10.696,00

Esercizio 2012: € 3.223,00

Esercizio 2013: - € 3.223

Esercizio 2014: € 1.246,00

La Provincia è stata chiamata a versare contributi per l'importo annuo pari a € 15.493,71.

Consorzio esterno LANCIANOFIERA – POLO FIERISTICO D'ABRUZZO

Il Consorzio, nella sua attuale configurazione, risulta costituito, a seguito della trasformazione dell'ente preesistente, nell'anno 2013.

La durata prevista è di 99 anni.

Lo scopo sociale è quello di organizzare periodicamente fiere campionarie a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché servizi fieristici nell'ambito della distribuzione e della promozione nell'informazione, quali ad esempio camere arbitrali, raccolta di dati di carattere economico e culturale, studi di marketing, convegni, congressi. E' prevista anche la possibilità per l'ente di svolgere ulteriori servizi nei confronti di imprese, utenti pubblici e privati.

I soci e le rispettive quote sono le seguenti:

Provincia di Chieti	24,88%	€ 517.061,88
ARSSA	37,50%	€ 779.333,63
Comune di Lanciano	24,88%	€ 517.061,88
BPLS	12,46%	€ 258.946,59
CC.II.AA.	0,25%	€ 5.195,56
CONSORZIO AGRARIO INTER.CH/PESCARA	0,03%	€ 623,47

Esercizio 2011: - € 105.951,00

Esercizio 2012: € 7.400,00

Esercizio 2013: € 6.491,00

Esercizio 2014: dato non disponibile

Relativamente ad eventuali quote di partecipazioni annuali alle spese di funzionamento del consorzio, l'art. 4 dello statuto consortile dispone che i Consorziati si impegnano a corrispondere una quota annuale per il funzionamento d'esercizio, fissata dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo, che non sia superiore all'80 % della quota di ammissione, compatibilmente con le regole per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e per il contenimento della spesa.

Per l'esercizio 2014, questo ente ha comunicato agli organi consortili di non poter corrispondere alcuna quota; analogamente per l'esercizio in corso.

Sussiste peraltro il rischio per i soci di essere chiamati a coprire eventuali perdite di esercizio.

6. LO STATO DELL'ARTE DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

La Provincia di Chieti ha già in itinere un percorso di dismissione delle proprie partecipazioni, attivato ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, legge n. 244/2007, con la deliberazione n. 95 del 9/12/2008 del Consiglio provinciale, nel cui alveo può essere calata l'ulteriore azione di ristrutturazione e razionalizzazione richiesto dalla L. 190/14.

Con il predetto provvedimento, si stabilì che le partecipazioni nelle sottoelencate società potevano essere mantenute, in quanto non in contrasto con l'art. 3 comma 27 della legge finanziaria 2008:

- Società consortile a r.l. "Trigno Sinello";
- Società consortile a r.l. "Sangro Aventino";
- Società consortile a r.l. "Chietino Ortonese";

- Società consortile a r.l. “Innovazione auto motive e metalmeccanica – IAM”;

Contestualmente, con la richiamata deliberazione consiliare, si stabiliva di procedere alla cessione a terzi, con procedure di evidenza pubblica, le partecipazioni nelle seguenti società, il cui scopo sociale si riteneva estraneo alla “mission” della Provincia:

- Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue – S.r.l. – COTIR;
- E.S.A. s.r.l. –Edizioni scientifiche abruzzesi;
- Società consortile a responsabilità limitata denominata Eurosviluppo Spa (già Eurobic SpA);
- Società consortile denominata “Centro agro-alimentare la valle della Pescara – Società consortile”;
- Interporto Val Pescara S.p.a.”;
- ARPA s.p.a.;
- S.A.G.A. s.p.a.;
- FINANZIARIA di PARTECIPAZIONE e INVESTIMENTI S.p.A. (ex A.D.P. S.p.A.).

Con la precitata deliberazione consiliare n. 95/2008, si stabiliva infine di rinviare a successivo provvedimento ogni valutazione circa il mantenimento o dismissione delle partecipazioni nei Consorzi “CODEMM” e “ENTE FIERA DI LANCIANO”.

La procedura di vendita mediante asta pubblica per la cessione delle quote di cui, come sopra, si era stabilita la dismissione ha avuto esito positivo limitatamente a tre società, nello specifico:

- la Società “Finanziaria di partecipazione e investimenti SpA”;
- la Società “SAGA SpA”;
- la Società “ARPA SpA”.

Successivamente, la Società “E.S.A. S.R.L. - EDIZIONI SCIENTIFICHE ABRUZZESI”, la Società consortile a r.l. “Chietino Ortonese” ed il “Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue – S.r.l. – COTIR” sono stati messi in liquidazione.

Pertanto, a tutt’oggi, sono ancora partecipate dalla Provincia di Chieti, nonostante la delibera di indirizzi del Consiglio Provinciale e l’indizione della procedura ad evidenza pubblica, le seguenti Società:

- Società consortile a responsabilità limitata denominata Eurosviluppo Spa (già Eurobic SpA);
- Società Consortile Centro Agro-Alimentare “La Valle della Pescara” ;
- Interporto Val Pescara Spa.

7. IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI “MAGGIORITARIE”

La razionalizzazione delle società a partecipazione maggioritaria è sviluppata negli allegati 1 e 2, ai quali si rimanda.

In particolare:

- allegato 1 O.P.S. S.p.A. In house providing
- allegato 2 SOCIETA’ CONSORTILE ALESA a r.l.

Il rapporto amministratori/personale è il seguente:

	Rapporto Amm.ri dipendenti
Ops spa	3/35
Società consortile alesa r.l.	1/4

per cui le società non devono essere soppresse ai sensi della L. 190/14.

Per entrambe le società strumentali dell'Ente, totalmente pubbliche, si conferma la partecipazione.

8. RIESAME CONDIZIONI MANTENIMENTO PARTECIPAZIONI MINORITARIE IN SOCIETA' ED ENTI

Il riesame delle partecipazioni tuttora detenute in società ed enti non può che essere condotta alla luce del quadro normativo attuale, che è stato profondamente modificato dalla entrata in vigore della legge n. 56/2014, che, nel dettare il riordino delle funzioni delle Province, impone una necessaria verifica della rispondenza alle attuali competenze dell'ente dello scopo dell'attività di ciascun ente.

Analoga considerazione va fatta per la partecipazione della Provincia a enti ed istituzioni non aventi il carattere di società.

Si procede pertanto di seguito alla verifica delle partecipazioni societarie di minoranza tuttora in essere – con esclusione di quelle per le quali la decisione di dismissione è stata formalizzata e di quelle in liquidazione – nonché delle partecipazioni in altri enti ed istituzioni diverse dalle società, stabilendo, per ciascuna, la strategia di riordino.

Per quanto concerne le partecipazioni delle quali la deliberazione n. 95/2008 aveva già disposto la cessione e per le quali la gara è andata deserta, si precisa che il comma 569 della legge di Stabilità 2014 interviene ponendo un limite al mantenimento delle partecipazioni vietate ai sensi dell'art. 3, comma 29, della legge n. 244/2007. Infatti, entro il 31/12/2010 le Amministrazioni avrebbero dovuto cedere a terzi le suddette partecipazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, o, quanto meno, avviare la procedura di dismissione. Stante i molti casi di mancata cessione, spesso non per inerzia ma per inappetibilità, il legislatore è intervenuto a risolvere questa impasse prevedendo che la cessione delle partecipazioni incompatibili con le finalità dell'Ente, dovessero essere cedute ad evidenza pubblica entro il 30/04/2014, termine decorso il quale la partecipazione non alienata avrebbe cessato di avere effetto.

In ogni caso, entro i 12 mesi successivi, la Società dovrà liquidare in denaro il valore della quota del Socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

La Provincia di Chieti rientra pienamente negli estremi della fattispecie di cui sopra in quanto ha previsto espressamente la dismissione delle Società incompatibili con le finalità istituzionali dell'Ente e, in coerenza con il disposto deliberativo, ha avviato la procedura di evidenza pubblica.

Per quanto detto, quindi, le quote possedute hanno cessato di avere ogni effetto e la Società, in quanto i termini non sono ancora decorsi, dovrà liquidare in denaro il valore della quota in base ai criteri dell'art. 2437 ter, 2° comma c.c. ossia al valore di mercato.

Società consortile a r.l.- I.A.M. - Innovazione Automotive e Metalmeccanica

La società consortile persegue finalità attinenti a materie non comprese nelle funzioni fondamentali assegnate alla Province dalla Legge n. 56/2014.

Per cui il presente Piano di riassetto prevede il recesso della Provincia di Chieti dal Consorzio medesimo.

A tale proposito, l'art. 30 dello statuto dell'ente consortile prevede, fra l'altro, che il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno tre mesi e fermo restando l'obbligo, per il recedente, di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti della società consortile anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso.

Nel caso specifico, divenuta esecutiva la deliberazione di recesso dalla società, il provvedimento verrà immediatamente notificato al Consiglio di Amministrazione dell'ente consortile, ai fini del decorso del termine previsto dal citato art. 30 dello statuto societario.

Il recesso dovrà divenire operativo entro il 31 dicembre 2015.

Il rapporto tra amministratori e dipendenti è 7/2, per cui la società, ai sensi di legge, va comunque soppressa. Gli Amm.ri non hanno gettone presenza.

Società consortile a r.l. "Trigno Sinello"

Il consorzio persegue finalità attinenti a materie non comprese nelle funzioni fondamentali assegnate alla Province dalla Legge n. 56/2014.

Per cui il presente Piano di riassetto prevede il recesso della Provincia di Chieti dal Consorzio medesimo.

A tale proposito, l'art. 9 dello statuto consortile prevede che il recesso del socio resta disciplinato dagli artt. 2437 cod. civ., che, nel caso specifico non risulta applicabile.

Divenuta pertanto esecutiva la deliberazione che dispone la dismissione della partecipazione societaria, si provvederà alla alienazione della stessa mediante procedura ad evidenza pubblica, da completare entro il 30 giugno 2015.

Il rapporto tra amministratori e dipendenti è 5/2, per cui la società, ai sensi di legge, va comunque soppressa. Gli Amm.ri non hanno gettone presenza

Società consortile a r.l. "Sangro Aventino"

Il consorzio persegue finalità attinenti a materie non comprese nelle funzioni fondamentali assegnate alla Province dalla Legge n. 56/2014.

Per cui il presente Piano di riassetto prevede il recesso della Provincia di Chieti dal Consorzio medesimo.

A tale proposito, l'art. 9 dello statuto consortile prevede che il recesso del socio resta disciplinato dagli artt. 2437 cod. civ., che, nel caso specifico non risulta applicabile.

Divenuta pertanto esecutiva la deliberazione che dispone la dismissione della partecipazione societaria, si provvederà alla alienazione della stessa mediante procedura ad evidenza pubblica, da completare entro il 30 giugno 2015.

Il rapporto tra amministratori e dipendenti è 7/2, per cui la società, ai sensi di legge, va comunque soppressa. Gli Amm.ri non hanno gettone presenza

Interporto Val Pescara S.p.a.

Si conferma quanto stabilito con la deliberazione n. 95 del 9/12/2008 del Consiglio provinciale, nella quale si stabiliva di procedere alla cessione a terzi, con procedure di evidenza pubblica, le partecipazioni nelle seguenti società, il cui scopo sociale si riteneva estraneo alla "mission" della Provincia.:

La procedura di vendita mediante asta pubblica per la cessione delle quote di cui, come sopra, si era stabilita la dismissione ha avuto esito negativo e pertanto si procederà come da normativa per il recesso.

Il recesso dovrà divenire operativo entro il 31 dicembre 2015.

Il rapporto tra amministratori e dipendenti è 5/4, per cui la società, ai sensi di legge, va comunque soppressa.

Società consortile arl Centro Agro-Alimentare "La Valle della Pescara"

Si conferma quanto stabilito con la deliberazione n. 95 del 9/12/2008 del Consiglio provinciale, nella quale si stabiliva di procedere alla cessione a terzi, con procedure di evidenza pubblica, le partecipazioni nelle seguenti società, il cui scopo sociale si riteneva estraneo alla "mission" della Provincia.

La procedura di vendita mediante asta pubblica per la cessione delle quote di cui, come sopra, si era stabilita la dismissione ha avuto esito negativo e pertanto si procederà come da normativa per il recesso. Il recesso dovrà divenire operativo entro il 31 dicembre 2015.

Il rapporto tra amministratori e dipendenti è 3/2, per cui la società, ai sensi di legge, va comunque soppressa.

Eurosviluppo SpA

Si conferma quanto stabilito con la deliberazione n. 95 del 9/12/2008 del Consiglio provinciale, nella quale si stabiliva di procedere alla cessione a terzi, con procedure di evidenza pubblica, le partecipazioni nelle seguenti società, il cui scopo sociale si riteneva estraneo alla "mission" della Provincia.:

La procedura di vendita mediante asta pubblica per la cessione delle quote di cui, come sopra, si era stabilita la dismissione ha avuto esito negativo e pertanto si procederà come da normativa per il recesso.

Il recesso dovrà divenire operativo entro il 31 dicembre 2015.

Il rapporto tra amministratori e dipendenti è 4/5 per cui la società non va soppressa ai sensi della L. 190/14.

9. RIORDINO PARTECIPAZIONI IN ENTI DIVERSI DA SOCIETÀ

Il presente documento prende in considerazione anche il riordino delle partecipazioni in enti ed istituzioni diverse dalle società.

Tali partecipazioni sono attualmente le seguenti:

- CODEMM – Consorzio per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi montani e marginali;
- Consorzio esterno LANCIANOFIERA – POLO FIERISTICO D'ABRUZZO;

CODEMM – Consorzio per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi montani e marginali

Il Consorzio persegue finalità attinenti a materie non comprese nelle funzioni fondamentali assegnate alla Provincia dalla Legge n. 56/2014.

Per cui il presente Piano di riassetto prevede il recesso della Provincia di Chieti dal Consorzio medesimo.

A tale proposito, l'art. 14 dello statuto consortile prevede che Il Consorziato può recedere, oltre che per i casi previsti dal Codice Civile, nel caso in cui non accetti l'aumento della quota di partecipazione o la determinazione del contributo annuale.

La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione e deve essere annotata nel libro dei Consorziati a cura degli amministratori; essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recedente risponderà solo delle obbligazioni e degli oneri assunti dallo stesso nei confronti del Consorzio o di terzi anteriormente alla data della dichiarazione di recesso.

Divenuta esecutiva la deliberazione di recesso, motivata sulla base del rifiuto di corrispondere al Consorzio ulteriori contributi annuali, il provvedimento dovrà essere notificato al Consiglio di Amministrazione dell'ente, per il seguito di competenza.

Il recesso dovrà divenire operativo entro il 31 dicembre 2015.

Il rapporto tra amministratori e dipendenti è 7/3, per cui la società, ai sensi di legge, va comunque soppressa. Dal 2011 incarico onorifico quindi neanche gettone presenza.

Consorzio esterno LANCIANOFIERA – POLO FIERISTICO D'ABRUZZO

Il consorzio persegue finalità attinenti a materie non comprese nelle funzioni fondamentali assegnate alla Provincia dalla Legge n. 56/2014.

Per cui il presente Piano di riassetto prevede il recesso della Provincia di Chieti dal Consorzio medesimo.

A tale proposito, l'art. 5 dello statuto dell'ente dispone che il recesso volontario di un Consorziato è vincolato dall'adesione di un nuovo Socio, previo consenso dell'Assemblea e che la quota di adesione del Consorziato receduto viene così trasferita al nuovo Socio.

Divenuta pertanto esecutiva la deliberazione di recesso, occorrerà notificare il provvedimento al Consiglio di Amministrazione della società e concordare quindi la vendita della quota ovvero il rimborso della stessa.

L'operazione dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2015.

Il rapporto tra amministratori e dipendenti è di 5/6.

10. GLI OBIETTIVI DI RISPARMIO E CRONOPROGRAMMA

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA

O.P.S. S.p.A. in house providing. (vedi allegato 1)

OBIETTIVO	AZIONE	RISPARMIO FINANZIARIO	CRONOPROGRAMMA											
			apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15			
PROGETTO SIPI														
SALVAGUARDIA SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE E RIDUZIONE IMPATTO SUL BILANCIO PROVINCIALE	COLLABORAZIONE/INGLOBAMENTO CON/IN ARIT	N.Q.	X	x	x	x	x							
	REDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO PIANO AZIENDALE		X	x	x									
	RIDUZIONE COSTI PERSONALE			x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	
	RIDUZIONE COSTI PER BENI E SERVIZI			x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	
	APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO SERVIZIO	in linea con le exig bilancio ente			x									
	ADOZIONE STRUMENTI INDICE DELLA PRESENZA DI CONDIZIONI DI LEGALITÀ, ECC.	N.Q.			x	x	x	x	x	x	x	x	X	
PROGETTO VIT														
NEL CASO DI TRASFERIMEN. ALLA REGIONE DELLA COMPETENZA	INGLOBAMENTO IN STRUTTURA REGIONALE	N.Q.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	
NEL CASO DI MANTENIMENTO DELLA FUNZIONE														
INDIPENDENZA FINANZIARIA DEL PROGETTO	REDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO PIANO AZIENDALE		x	x	x	x	x							
	RIDUZIONE COSTI PERSONALE			x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	
	RIDUZIONE COSTI PER BENI E SERVIZI			x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	
	APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO SERVIZIO	in linea con le exig bilancio ente			x									
	ADOZIONE STRUMENTI INDICE DELLA PRESENZA DI CONDIZIONI DI LEGALITÀ, ECC.	N.Q.			x	x	x	x	x	x	x	x	X	
COSTI STRUTTURA														
	RIDUZIONE COSTI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	MASSIMO		x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	
	RIDUZIONE COSTI COLLEGIO	MASSIMO		x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	
	RIDUZIONE COSTI PERSONALE			x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	
	RIDUZIONE COSTI PER BENI E SERVIZI			x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	
	VALORIZZAZIONE BENI IMMATERIALI	N.Q.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

OBIETTIVO	AZIONE	RISPARMIO FINANZIARIO	CRONOPROGRAMMA									
			apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15	
	ADOZIONE STRUMENTI INDICE DELLA PRESENZA DI CONDIZIONI DI LEGALITÀ, ECC.	N.Q.			x	x	x	x	x	x	x	x
RIDUZIONE COSTI	RIDUZIONE COMPLESSIVA COSTI	50%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
APPROVAZIONE NUOVO PIANO AZIENDALE	Approvazione piano aziendale								x			
FUSIONE CON ALESA	RIDUZIONE NUMERO PARTECIPATE	N.Q.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

SOCIETA' CONSORTILE ALESA a r.l. (vedi allegato 2)

OBIETTIVO	AZIONE	RISPARMIO FINANZIARIO	CRONOPROGRAMMA									
			apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15	gen-16
NEL CASO DI TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLA COMPETENZA												
A) INGLOBAMENTO IN STRUTTURA REGIONALE	PROCEDURE	N.Q.	x	x	x	x	x					
NEL CASO DI MANTENIMENTO DELLA FUNZIONE												
B) FUSIONE CON OPS SPA	PROCEDURE	N.Q.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
NEL CASO DI IMPOSSIBILITÀ DELLE SOLUZIONI SUB A) E B)												
C) COLLOCAMENTO SUL MERCATO	PROCEDURE	N.Q.									x	x
RIDUZIONE COSTI	RIDUZIONE COSTI AMMINISTRAT. UNICO	100%		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	RIDUZIONE COSTI PERSONALE	In relazione alle entrate		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	RIDUZIONE COSTI PER BENI E SERVIZI	50%		x	x	x	x	x	x	x	x	x

SOCIETA' E CONSORZI A PARTECIPAZIONE MINORITARIA

La dismissione delle partecipazioni, in minoranza, possedute dalla Provincia di Chieti determinerà un incremento "una tantum" delle entrate se le procedure di evidenza pubblica da riattivare, ai fini della vendita, avranno esito positivo.

Un contenimento della spesa, invece, verrà senz'altro realizzato dalla dismissione nelle Società Consortili Sangro Aventino, Trigno Sinello, IAM e CODEMM in quanto la l'Ente provinciale eroga, annualmente, in favore delle stesse un contributo.

SOCIETA' /CONSORZIO	Quota annuale
I.A.M. Srl	€ 1.565,70
Società Consortile Trigno Sinello arl	€ 27.152,54

Società Consortile Sangro Aventino arl	€ 7.215,00 (media)
CODEMM	€ 15.493,71
Totale	€ 51.426,95

Il cronoprogramma è il seguente:

Società con partecipazione minoritaria	Misura applicata	TERMINE	Proposta di soppressione Società al Socio maggioritario lett. b) legge 190/2014
Centro Agroalimentare La Valle della Pescara	Recesso	31/12/2015	SI
Interporto Valpescara Spa	Recesso	31/12/2015	NO
Eurosviluppo SpA	Recesso	31/12/2015	NO
Società Consortile Trigno Sinello arl	Recesso	31/12/2015	SI
Società Consortile Sangro Aventino arl	Recesso	31/12/2015	SI
I.A.M. arl	Recesso	31/12/2015	NO
CODEMM	Recesso	31/12/2015	NO
Ente fiera Lanciano	Recesso	31/12/2015	NO

11. ACCANTONAMENTI PER PERDITE SOCIETA' E CONSORZI PARTECIPATI

In relazione alle quote di partecipazione deve essere valutata la necessità di accantonamento di fondi per il risanamento di perdite ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014").

Nel seguito la tabella relativa.

SOCIETÀ	% PART.	RISULTATO 2014	MEDIA 2011-2013	ACCANTONAMENT O
OPS spa	89,7	11.472	-	0
Alesa srl	94,31	4.146	-	0
I.A.M.	4,35	non disponibile	2.011,67	***
Società cons.a r.l. "Trigno Sinello"	30,51	0	0	0
Società cons. a r.l. "Sangro Aventino"	13,31	non disponibile	9.667,00	0
Interporto Val Pescara S.p.a."	0,22	non disponibile	- 544.736,33	***

SOCIETÀ	% PART.	RISULTATO 2014	MEDIA 2011-2013	ACCANTONAMENT O
Società consortile denominata "Centro agro-alimentare la valle della Pescara – Società consortile"	1,23	non disponibile	- 832.670,33	***
Eurosviluppo Spa	4,42	non disponibile	- 86.423,00	***
CODEMM	25	1.246	3.565,33	0
Ente Fiera Lanciano	24,88	non disponibile	30.686,67	***

*** l'eventuale accantonamento, mancando i dati del risultato di esercizio 2014, non può essere al momento stabilito

12. ALTRE PARTECIPAZIONI

Istituzione "Sistema Bibliotecario Provinciale"

L'Istituzione è stata istituita con delibera di Consiglio Provinciale n. 27/5 del 03/05/1999, quale organismo strumentale della Provincia, dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale, con il compito di gestire la Biblioteca provinciale e il Sistema bibliotecario della provincia di Chieti.

Nel 2011, stante la mancanza di idonee risorse umane, economiche e strumentali dell'Istituzione, è stato stipulato un accordo fra la Provincia di Chieti e l'Istituzione Bibliotecaria, che prevedeva l'affidamento, in capo alla Provincia, della gestione economica dell'Istituzione con l'accollo delle spese necessarie.

Pertanto, le motivazioni che a suo tempo avevano supportato la convenienza a costituire l'Istituzione sono ora vanificate sia dalla particolare contingenza strutturale che la Provincia si trova a dover affrontare, sia dalla necessità di contenimento dei costi e della razionalizzazione della spesa, sia, da ultimo, dalla intervenuta normativa che innovando l'assetto istituzionale delle Province, ne ha modificato in toto la struttura e le funzioni. Anche in questo caso, quindi, la misura da adottare è imposta dalla legge n. 56/2014 in quanto all'interno della riorganizzazione in atto, il Servizio Cultura, cui fa riferimento la Biblioteca - oggi Sistema Bibliotecario - non rientra più fra i quelli ascrivibili alla competenza provinciale e, pertanto, nelle more dell'attuazione definitiva della riforma, che vedrà il trasferimento dei servizi non fondamentali presso altri Enti, si rende più che opportuno riallocare le attività culturali e, quindi, la Biblioteca, in seno alla Provincia. Al riguardo la proposta di liquidazione dell'Istituzione Bibliotecaria è stata già depositata ed è in attesa di essere discussa dal Consiglio Provinciale.

L'Operazione dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2015.

13. PARTECIPAZIONI IN ENTI DIVERSI DALLE SOCIETÀ DISMESSE NELL'ULTIMO SEMESTRE

Resta un cenno da fare per le partecipazioni dismesse nell'ultimo semestre e che riguardano i seguenti enti:

- Fondazione "Mario Negri Sud";
- Teatro stabile d'Abruzzo – Ente teatrale regionale - TSA;
- Associazioni "Città del vino";
- Associazione "Città dell'olio";
- Associazione "Città del tartufo".

Fondazione "Mario Negri sud"

Il Mario Negri Sud nasce come consorzio, con lo scopo di mettere a disposizione dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, le strutture e i mezzi necessari per il conseguimento dei fini istituzionali nel settore della ricerca scientifica e tecnologica.

Costituito nel 1980, è stato trasformato in Fondazione Mario Negri Sud nel 2013.

Si riportano di seguito gli ultimi tre esercizi di Bilancio

Bilancio 2011: € 829,00

Bilancio 2012: - € 1.455.642,00

Bilancio 2013: - € 3.047.662,00

A causa delle notevoli criticità, il 2 marzo 2015, con atto prefettizio Prot. 0006283/Area IV, è stata dichiarata l'estinzione della Fondazione, in quanto lo scopo della stessa "è divenuto impossibile concretizzando in tal modo una delle cause di estinzione della persona giuridica previste nell'art. 27 del Codice Civile".

TSA – Teatro Stabile d'Abruzzo

Istituito dalla Regione Abruzzo con L.R. n 88/96, la Provincia di Chieti era uno dei Soci fondatori e, per la gestione dell'attività dell'Ente, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, era obbligata a erogare un contributo pari a € 51.645,68.

In applicazione della deliberazione della Corte dei Conti sez. Reg.le di controllo per l'Abruzzo, che ha ordinato a questo Ente di adottare le necessarie misure correttive stante la situazione deficitaria esistente, la Provincia ha esercitato il diritto di recesso con atto presidenziale n. 49 del 03/10/2014, tenuto conto che rispetto ai soci fondatori lo Statuto non prevede penali o termini di preavviso.

Associazioni Nazionali "Città dell'Olio" "Città del Vino" e "Città del Tartufo"

Con delibera del Consiglio n. 13, del 27/02/2015, è stato disposto il recesso dalle predette associazioni, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014.

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. QUADRO NORMATIVO.....	3
3. IL CONTESTO DEL RIORDINO DEGLI ENTI DI AREA VASTA	8
4. LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI	10
5. LE SOCIETA' E LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DALLA PROVINCIA DI CHIETI	10
6. LO STATO DELL'ARTE DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI	17
7. IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI "MAGGIORITARIE"	18
8. RIESAME CONDIZIONI MANTENIMENTO PARTECIPAZIONI MINORITARIE IN SOCIETA' ED ENTI.....	19
9. RIORDINO PARTECIPAZIONI IN ENTI DIVERSI DA SOCIETÀ	21
10. GLI OBIETTIVI DI RISPARMIO E CRONOPROGRAMMA.....	22
11. ACCANTONAMENTI PER PERDITE SOCIETA' E CONSORZI PARTECIPATI	24
12. ALTRE PARTECIPAZIONI	25
13. PARTECIPAZIONI IN ENTI DIVERSI DALLE SOCIETÀ DISMESSE NELL'ULTIMO SEMESTRE	25